



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

| | | |
|----------------------|---------|-------------------|
| dott. Francesco | TIRELLI | Presidente |
| dott. Adriano | IASILLO | Componente |
| dott.ssa Giulia | IOFRIDA | Componente |
| dott. Luigi Fabrizio | MANCUSO | Componente - rel. |
| dott.ssa Irene | TRICOMI | Componente |

DECISIONE

1. L'Ufficio Centrale Circoscrizionale Piemonte 1, con provvedimento del 30 gennaio 2018, ha ricusato la Lista "Siamo", presentata in riferimento alla elezione della Camera dei Deputati. L'Ufficio ha rilevato che le sottoscrizioni sono inferiori al numero minimo previsto dall'art. 1, comma 1123, l. n. 2005 del 2017, perché sono soltanto 315 per il Collegio Plurinominale 1 e 355 per il Collegio Purinominale 2.

2. Su ricorso proposto dalla Lista, il predetto Ufficio Centrale Circoscrizionale Piemonte 1, riunito il giorno 1 febbraio 2018, ha ribadito la propria decisione.

3. La Lista ha proposto ricorso a questo Ufficio Centrale Nazionale, deducendo che la previsione normativa, di cui

all'art. 18-*bis*, comma 3, d.P.R. n. 361 del 1957, che esenta dall'obbligo delle sottoscrizioni soltanto le liste delle formazioni politiche che si riferiscono a gruppi parlamentari esistenti nell'ultima legislatura, ha portata discriminatoria, in violazione dell'art. 3 Cost., nei confronti delle altre liste, che hanno avuto tempi ristretti per la raccolta delle sottoscrizioni.

4. Questo Ufficio Centrale Nazionale rileva che il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato. La regolamentazione normativa della esenzione dalle sottoscrizioni costituisce espressione di scelte del legislatore non sindacabili in questa sede, né sotto il profilo della legittimità costituzionale, né sotto il profilo della conformità al diritto dell'Unione Europea o del rispetto di obblighi internazionali. Peraltro, nessun aspetto di illegittimità costituzionale, di incompatibilità con il diritto dell'Unione o di violazione di specifici obblighi internazionali appare configurabile in concreto, posto che le criticate modifiche legislative non introducono disparità di trattamento di situazioni simili, né appaiono viziate da irragionevolezza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.


Si comunichi.

Roma, 4 febbraio 2018.

I COMPONENTI

Luigi Federico Menar
Antonio Tardito
Franco Orlandi
Antonio

IL PRESIDENTE



Depositato in Segreteria

del 2/2/18 ore 11,35

D'URSO Dott. SSA GIUSEPPINA